

**PROPOSTE DI MODIFICA AL MANUALE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI
VIGILATI DI CUI ALLA DELIBERA CONSOB N. 17297 DEL 28 APRILE 2010, E
SUCCESSIVE MODIFICHE**

**Documento per la consultazione
31 luglio 2026**



Obiettivi

- Semplificare e razionalizzare il *set* di obblighi segnaletici a carico degli intermediari, riducendo duplicazioni e sovrapposizioni informative.
- Favorire modalità di trasmissione e analisi dei dati più efficienti, in coerenza con il principio del “*report once*” e con l’obiettivo di riduzione degli oneri di *reporting*.
- Adeguare gli obblighi informativi all’evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale di riferimento.
- Adattare il *set* dei flussi informativi alle esigenze di vigilanza della Consob e al mutato contesto tecnologico relativo alla trasmissione e all’analisi dei dati.



Atti modificati

- Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati di cui alla Delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010, e successive modifiche.





A chi è rivolto?

- Intermediari e soggetti vigilati tenuti agli obblighi informativi previsti dalla Delibera Consob n. 17297/2010, e successive modifiche.
- Banche, SIM, SGR, SICAV, SICAF, imprese di investimento UE, intermediari di Paesi terzi, società di gestione UE, GEFIA UE, società di partenariato e altri operatori interessati.



Come partecipare

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il **29 settembre 2026** per il tramite del [SIPE - Sistema Integrato Per l'Esterno](#) - compilando l'apposito [form allegato al presente documento di consultazione](#) e scaricabile sul sito *internet* della Consob.



Principali impatti e prossime tappe

- Modifica del Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati, con interventi volti a una complessiva razionalizzazione dei flussi informativi.
- Riduzione degli oneri segnaletici, eliminazione di duplicazioni, valorizzazione delle fonti informative alternative e aggiornamento dei flussi alle nuove esigenze di vigilanza e al mutato contesto normativo e tecnologico.
- Valutazione delle osservazioni ricevute e successiva adozione delle modifiche definitive alla Delibera Consob n. 17297/2010.





Principali contenuti del documento

Il documento presenta al mercato una serie di proposte di revisione del Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati adottato con la Delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010, e successive modifiche, articolate in misure di rimozione degli obblighi informativi, di semplificazione-aggiornamento del quadro segnaletico e di introduzione di nuovi flussi informativi.

Le modifiche sono principalmente orientate a contenere gli oneri di *reporting*, superare duplicazioni informative, valorizzare l'utilizzo di fonti alternative e adeguare i flussi alle attuali esigenze di vigilanza della Consob, tenendo conto dell'evoluzione normativa e tecnologica.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e della l. n. 262/2005 e relative disposizioni di attuazione in materia, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito *internet* della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento. Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma – posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, mail: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (e-mail: responsabileprotezionedati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Venezia, 11 – Roma.

INDICE

1. Premessa e quadro normativo di riferimento	5
2. Descrizione dell'intervento regolamentare	7
2.1. Interventi di rimozione di obblighi: abrogazioni totali o parziali.....	7
2.2. Interventi di semplificazione	10
2.3. Nuovi obblighi informativi.....	14
3. Analisi preliminare di impatto regolamentare.....	17
Allegato 1 - Quesiti.....	22
Allegato 2 - Analisi di impatto regolamentare	24

**ALLEGATO - TESTO DEL MANUALE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI CON EVIDENZA DEGLI INTERVENTI
DI REVISIONE PROPOSTI¹**

¹ L'Allegato Testo del Manuale è pubblicato contestualmente al presente documento.

1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con il presente documento si sottopongono alla consultazione pubblica alcune proposte di modifica del Manuale degli obblighi Informativi dei soggetti vigilati di cui alla Delibera n. 17297 del 28 aprile 2010, e successive modificazioni (di seguito, anche “**Manuale degli obblighi informativi**” o solo “**Manuale**”).

Con il Manuale degli obblighi informativi (in vigore dal 1° luglio 2010), l’Istituto ha delineato un sistema organico degli obblighi di comunicazione, trasmissione di dati, atti e documenti dei soggetti vigilati, al fine di razionalizzare le richieste informative, uniformare modalità e termini di trasmissione, supportare l’esercizio dei poteri informativi attribuitigli dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”).

Il Manuale, originariamente adottato con la citata Delibera n. 17297/2010, a partire dal 2016², è stato oggetto di diversi interventi di revisione (l’ultimo dei quali risalente al 2021) diretti ad adeguare il sistema degli obblighi informativi ai mutamenti del quadro normativo europeo e nazionale, nonché all’evoluzione del perimetro delle competenze di vigilanza della Consob, perseguendo progressivamente obiettivi di proporzionalità, di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico degli intermediari vigilati.

Ciò posto, in coerenza con i lavori in ambito europeo in materia di semplificazione regolatoria, è stata svolta un’analisi sul vigente assetto degli obblighi informativi prescritti dal Manuale, da cui sono emerse talune aree suscettibili di miglioramento, al fine di innalzare l’efficienza del sistema segnaletico e conseguire un migliore bilanciamento tra oneri amministrativi ed esigenze informative di vigilanza.

In primo luogo, sono emerse talune duplicazioni informative rispetto a dati che - a seguito di recenti aggiornamenti del quadro normativo - sono oggi raccolti da altre Autorità, in particolare, dalla Banca d’Italia; rispetto a queste, si ritiene possibile alleggerire gli oneri segnaletici a carico degli intermediari senza inficiare il patrimonio informativo di vigilanza.

In secondo luogo, sono stati individuati possibili margini di semplificazione rispetto a taluni obblighi di *reporting* caratterizzati da un elevato livello di complessità non più giustificata dalle attuali esigenze di vigilanza.

Ulteriori profili di intervento sono stati individuati in merito alla frequenza di invio di alcune comunicazioni, nonché alla permanenza di obblighi la cui utilità si è progressivamente ridotta, anche alla luce dell’evoluzione della ripartizione delle competenze tra Autorità.

² La Delibera n. 17297/2010 è stata successivamente modificata dalle Delibere nn. 19548 del 17 marzo 2016; 20197 del 22 novembre 2017; 20841 del 7 marzo 2019; e 21773 del 25 marzo 2021.

Tali circostanze, rendono pertanto necessario procedere a una revisione del Manuale volta a conseguire una complessiva razionalizzazione del sistema segnaletico, rafforzando la coerenza tra informazioni richieste ed effettive esigenze di vigilanza della Consob, secondo un approccio basato sui rischi (*risk-based supervision*).

Con riferimento a tale ultimo aspetto, l'intervento è volto, in particolare, a concentrare gli obblighi informativi sui dati maggiormente rilevanti ai fini dell'individuazione e del monitoraggio dei profili di rischio, valorizzando le informazioni già disponibili, l'attivazione di richieste mirate nei casi in cui emergano specifiche esigenze di approfondimento, con contestuale riduzione degli oneri operativi per gli intermediari.

Nello specifico, le modifiche proposte sono principalmente finalizzate a:

- semplificare il *set* di obblighi segnaletici a carico degli intermediari con l'obiettivo di ridurre gli oneri a carico dell'industria, anche eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di informazioni fornite dagli operatori;
- adeguare gli obblighi informativi all'evoluzione intervenuta nel quadro normativo europeo e nazionale di riferimento;
- adeguare il *set* di flussi segnaletici alle esigenze di vigilanza della Consob, anche alla luce dell'esperienza concreta maturata nel corso degli anni nell'utilizzo del patrimonio informativo contenuto nelle comunicazioni trasmesse, nonché del mutato contesto tecnologico, che consente modalità di trasmissione e analisi dei dati più efficienti.

L'intervento si colloca in linea di coerenza con i recenti indirizzi europei volti al perseguimento degli obiettivi di semplificazione amministrativa, proporzionalità e razionalizzazione dei flussi informativi tra operatori e Autorità di vigilanza (*cfr.*, tra gli altri, l'Agenda strategica 2024-2029 dell'Unione Europea in materia di semplificazione normativa e il Programma ESMA "*Simplification and Burden Reduction 2025-2026*"³).

In particolare, le misure proposte risultano coerenti con gli obiettivi di riduzione degli oneri attraverso l'eliminazione di duplicazioni, il rispetto del principio del "*report once*", il riuso e la condivisione dei dati, anche al fine di perseguire miglioramenti in termini di efficacia d'uso dei dati raccolti.

³ Rispettivamente reperibili ai seguenti *link*: <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/simplification/> e <https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/simplification-and-burden-reduction>.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO REGOLAMENTARE

Di seguito, si illustrano sinteticamente i principali interventi di revisione che si intende proporre all'impianto segnaletico previsto dal vigente Manuale degli obblighi informativi, rinviando, per un esame più analitico, al **Testo del Manuale** riportato nell'**Allegato** del presente documento e pubblicato contestualmente allo stesso, ove si fornisce evidenza dei medesimi interventi⁴.

Gli interventi prospettati si muovono lungo tre direttrici:

- **interventi di rimozione di obblighi**, che prevedono l'abrogazione di segnalazioni per tutte le categorie di intermediari o per parte di essi;
- **interventi di semplificazione** dei contenuti, della frequenza di invio o dei formati tecnici, per lo più ispirati da esigenze di razionalizzazione o derivanti dall'evoluzione del contesto normativo di riferimento;
- **interventi volti a introdurre nuovi obblighi informativi** per far fronte sia a esigenze di vigilanza che non trovano adeguata copertura in fonti informative alternative, sia a nuovi requisiti normativi.

2.1. INTERVENTI DI RIMOZIONE DI OBBLIGHI: ABROGAZIONI TOTALI O PARZIALI

- In primo luogo, nella nuova versione del Manuale, si propone di eliminare gli obblighi di trasmissione, da parte di SIM, SGR, SICAV e SICAF, dell'**"Elenco dei soggetti che detengono una partecipazione diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 59/98"** (cfr. Allegato II.3 del Testo del Manuale), delle **"Informazioni principali sui patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale"** (cfr. Allegato II.4 del Testo del Manuale) e delle **"Copie dei patti intercorrenti tra i partecipanti al capitale sociale"** (cfr. Parte I. - punti nn. 1, 14 e 15 - del Testo del Manuale).

La soppressione di tali obblighi informativi deriva da esigenze di semplificazione e riduzione degli oneri per gli intermediari; si è tenuto, inoltre, conto della disponibilità per la vigilanza, di fonti alternative (quali, ad esempio, gli archivi dati della Banca d'Italia e il registro delle imprese) attraverso le quali è possibile acquisire le medesime informazioni, oltre che della possibilità di effettuare richieste *ad-hoc* in una logica *risk-based*, ove dovessero emergere specifiche esigenze informative.

- In ragione delle modifiche all'assetto delle funzioni assegnate alle Autorità di vigilanza in materia di accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in capo

⁴ L'intervento di revisione in esame è volto a supportare l'esercizio dei poteri informativi attribuiti alla Consob dall'art. 6-bis, comma 4, del TUF - ai sensi del quale *"La Consob, nell'ambito delle sue competenze, può: a) chiedere a chiunque la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano essere pertinenti ai fini dell'esercizio della propria funzione di vigilanza (...)"* - e delle ulteriori specifiche disposizioni del medesimo Testo Unico che attribuiscono all'Istituto i medesimi poteri informativi (quali, tra gli altri, gli artt. 25-bis, comma 2, 25-ter, comma 2, e 38, comma 6).

agli esponenti aziendali delle SIM (che, con la riforma del TUF attuata dal d.lgs. n. 47/2026, è stata attribuita alla competenza esclusiva della Banca d'Italia⁵), si propone l'abrogazione degli obblighi connessi alle predette verifiche gravanti su tale categoria di soggetti.

In particolare, si propone l'abrogazione degli obblighi di trasmissione della documentazione comprovante le verifiche effettuate sul profilo in parola (*cfr.* Parte I.1. del Testo del Manuale) e dei dati relativi alla **Composizione degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo, ai nominativi dei direttori generali e dei responsabili delle funzioni aziendali** (*cfr.* Allegato II.5 del Testo del Manuale).

In considerazione dell'evoluzione del contesto normativo, alla luce del quale la Consob non è più competente in merito a tale specifico profilo, gli obblighi in questione non appaiono più giustificati e proporzionati rispetto alle attuali esigenze di vigilanza. In ogni caso, tali informazioni, laddove ritenuto necessario, potranno essere reperite dall'Istituto attraverso l'accesso ai sistemi informativi messi a disposizione dalla Banca d'Italia.

Per le stesse motivazioni, si propone l'abrogazione dell'obbligo, attualmente gravante sulle imprese di investimento di Paesi terzi con succursale in Italia, di trasmettere, ad evento (vale a dire, solo in occasione di intervenute modifiche), i citati dati relativi alla Composizione degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e ai nominativi dei direttori generali e dei responsabili delle funzioni aziendali (*cfr.* il citato Allegato II.5 del Testo del Manuale). Per tali soggetti, analogamente alle SIM, l'Istituto potrà acquisire, se del caso, le informazioni in questione attraverso l'accesso ai suddetti sistemi informativi di Banca d'Italia.

La segnalazione verrebbe mantenuta per le sole succursali di imprese di investimento UE e per le succursali di società di gestione UE e di GEFIA UE, in considerazione della indisponibilità di tali informazioni tramite i citati sistemi informativi della Banca d'Italia⁶.

- Viene inoltre proposta l'abrogazione, per la gran parte dei soggetti attualmente tenuti all'obbligo informativo, delle segnalazioni relative ai **"Dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti e alle relative variazioni intervenute nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli"** (*cfr.* Allegato II.7 del Testo del Manuale).

⁵ *Cfr.* art. 13 del TUF.

⁶ In continuità con l'attuale impostazione, l'informativa in parola - richiesta sempre ad evento, vale a dire in caso di intervenute modifiche - afferisce esclusivamente ai nominativi del responsabile della succursale e dei responsabili delle funzioni aziendali rilevanti della medesima succursale.

Tale abrogazione è funzionale a eliminare una duplicazione dei flussi informativi intervenuta a seguito delle modifiche recentemente introdotte dalla Banca d'Italia alla Circolare n. 148/1991, alla Circolare n. 154/1991, nonché alla Circolare n. 272/2008, recanti i Manuali e gli Schemi delle segnalazioni statistiche per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione delle stesse.

Infatti, le modifiche introdotte a tali Circolari per banche, SIM e succursali di imprese di investimento di Paesi terzi hanno fatto confluire, nelle rilevazioni della Banca d'Italia, taluni dati attualmente previsti nella rilevazione Consob, rendendo così pressoché sovrapponibili i due flussi, motivo per il quale si propone di eliminare, per tali soggetti, l'obbligo segnaletico previsto nel Manuale.

- Analogamente, si ritiene opportuno non acquisire più, per talune categorie di soggetti, le **“Informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli”** (cfr. Allegato II.8 del Testo del Manuale), atteso che, nelle citate rilevazioni statistiche della Banca d'Italia, sono disponibili dati di natura simile che consentono alla Consob di acquisire informazioni di vigilanza utili su tale segmento di operatività.

Entrambi i suddetti flussi segnaletici (in merito ai portafogli gestiti e alle deleghe gestionali) rimarrebbero in vigore per le categorie di soggetti non rientranti nell'ambito applicativo delle rilevazioni statistiche della Banca d'Italia; nello specifico, i suddetti obblighi permarrebbero esclusivamente con riferimento a banche e imprese di investimento di Paesi Terzi entrambe senza succursale, nonché alle società di gestione UE e GEFIA UE entrambe con succursale.

Inoltre, con riferimento ai soggetti per i quali permangono i suddetti obblighi di segnalazione, in un'ottica di semplificazione e di allineamento della periodicità delle segnalazioni a quanto ritenuto strettamente necessario ai fini dell'attività di vigilanza alla luce dell'esperienza applicativa maturata, si propone di ridurre la frequenza delle segnalazioni da trimestrale a semestrale, per i dati sulla composizione dei portafogli gestiti e, da trimestrale ad annuale, per le informazioni sulle deleghe gestionali.

- Sempre in una prospettiva di semplificazione, si propone di abrogare tutte le comunicazioni (e i relativi documenti acclusi) previste nelle pertinenti Sezioni del Manuale relative alle comunicazioni afferenti alle **operazioni straordinarie e alle deliberazioni di modifica dello statuto per banche, SIM e SGR**.

In luogo della trasmissione degli atti e dei documenti afferenti a tali operazioni, verrebbe prevista una sintetica comunicazione di avviso, che andrà effettuata entro 30 giorni dalla data di deliberazione delle operazioni (cfr. Allegato II.29 del Testo del Manuale).

L'informativa specifica attualmente acquisita dall'Istituto potrà essere reperita direttamente presso il registro delle imprese, quando ritenuto necessario.

L'obbligo segnaletico in questione viene invece mantenuto per le SICAV e le SICAF e viene introdotto per le società di partenariato (introdotte nel TUF dal d.lgs. n. 47/2026), in virtù della natura di tali soggetti (OICR in forma societaria) e delle connesse esigenze di vigilanza sul prodotto.

- Infine, in coerenza con l'abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 128/2026, dell'art. 201 del TUF, si ritiene di eliminare tutti gli obblighi informativi previsti a carico degli **agenti di cambio** (*cfr.* Parte I.3. del Testo del Manuale), nel cui ruolo unico nazionale, da diversi anni, non figurano soggetti operativi.

Q.1. Si ritiene che l'impostazione dell'intervento, volta a semplificare e a razionalizzare gli obblighi informativi previsti dal Manuale degli obblighi informativi di cui alla Delibera Consob n. 17297/2010, e successive modifiche, sia chiara, proporzionata e idonea a ridurre gli oneri segnaletici a carico degli intermediari, preservando al contempo le esigenze di vigilanza della Consob?

Q.2. Si ritiene che le specifiche proposte di abrogazione totale o parziale degli obblighi informativi siano coerenti con l'obiettivo di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni informative? In caso contrario, si invitano i rispondenti a indicare le segnalazioni che dovrebbero essere mantenute o rimodulate, fornendo le relative motivazioni.

2.2. INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE

Diversi sono gli interventi di modifica proposti in termini di semplificazione dei contenuti segnaletici, della frequenza e della modalità di trasmissione delle segnalazioni.

Tali interventi sono ispirati da una logica di semplificazione complessiva e di riduzione degli oneri a carico degli intermediari, oltre che dettati da adeguamenti a modifiche normative, nonché da valutazioni tratte dalla concreta esperienza di vigilanza.

- La comunicazione dei “**Dati sull’operatività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede**” (*cfr.* Allegato II.10 del Testo del Manuale) viene proposta con una struttura notevolmente semplificata, che elimina la suddivisione per classi di consulenti attualmente richiesta; inoltre, l'informativa dovuta viene ridotta ai soli dati aggregati rappresentativi dell'attività svolta nel complesso dall'intermediario nella modalità dell'offerta fuori sede.

Al contempo, si riducono anche i dati richiesti a livello aggregato agli intermediari, poiché viene proposta l'eliminazione sia dell'articolazione tra le provvigioni percepite dalla rete di consulenti, sia del dettaglio di clienti in entrata e in uscita. Le categorie di strumenti finanziari vengono lievemente riviste in funzione degli sviluppi della cornice normativa e operativa.

La frequenza della segnalazione viene, inoltre, ridotta da semestrale ad annuale.

Le suddette semplificazioni sono proposte in coerenza con il trasferimento dei compiti di vigilanza sui citati consulenti finanziari all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico di cui all'art. 31 del TUF e con l'obiettivo di attuare una maggiore focalizzazione sull'intermediario-rete.

- Stessa variazione di frequenza, da semestrale ad annuale, viene prospettata per la comunicazione dei **“Dati sull’operatività svolta nell’ambito della distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi”** (cfr. Allegato II.12 del Testo del Manuale).

Per tale categoria di informazioni, vengono confermati, nella sostanza, i contenuti segnaletici, fatta eccezione per taluni adeguamenti alle modifiche intervenute nella disciplina assicurativa [di cui alla direttiva (UE) 2016/97 del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa; “IDD”] e per la modifica di alcuni campi identificativi (ad esempio, richiedendo il codice “LEI”⁷, in luogo del codice fiscale dell'emittente, e il codice prodotto connesso al KID, in luogo del codice prospetto/interno).

- Sempre in ottica di semplificazione, viene proposta la riduzione della frequenza di trasmissione dei dati, da semestrale ad annuale, per la comunicazione dei **“Dati sulla composizione di portafoglio degli OICR immobiliari”** (cfr. Allegato II.24 del Testo del Manuale), i cui campi informativi rimangono invece inalterati.

Si propongono inoltre talune modifiche ai contenuti informativi di alcune relazioni che il Manuale richiede agli intermediari di trasmettere almeno annualmente alla Consob.

- Si tratta, in particolare, della **“Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme”** (cfr. Allegato II.2 del Testo del Manuale) per la quale, in un'ottica di convergenza e di massima armonizzazione alla cornice euro-unitaria, si propone di eliminare lo schema adottato e di conformare il documento alle indicazioni contenute nell'Orientamento 3 delle Linee Guida Esma 35-36-1952 emanate il 6 aprile 2021⁸ (su alcuni aspetti dei requisiti della

⁷ Legal Entity Identifier.

⁸ Cfr. le citate Linee Guida reperibili al link: <https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-certain-aspects-mifid-ii-compliance-function-requirements>.

MiFID II⁹ relativi alla funzione di controllo di conformità alle norme) che prescrivono un contenuto minimo per la predisposizione della medesima relazione.

Per tenere conto della variegata platea di soggetti cui si rivolge il Manuale, tale soluzione viene perseguita mediante:

- un rinvio alle citate Linee Guida, per banche, SIM, imprese di investimento UE con succursale e banche UE con succursale;
- in allineamento alle citate Linee Guida e in coerenza con quanto già, di fatto, prescritto con il *comply*, da parte dell'Istituto, alle stesse¹⁰, l'estensione delle medesime indicazioni anche alle SGR, SICAV, SICAF e società di partenariato autorizzate. Rispetto a tali soggetti, in ragione delle specifiche esigenze di vigilanza, permarrebbe l'obbligo di prevedere, nel documento, una sezione riguardante le valutazioni di impatto rispetto al "rischio di non conformità" effettuate in relazione alle modalità di attuazione del piano strategico, con particolare riguardo a politiche commerciali e a prodotti innovativi;
- la predisposizione di uno schema semplificato rispetto alla suddetta Relazione di conformità, comunque coerente con le citate Linee Guida, per gli intermediari di Paesi terzi che operano con clientela italiana, al fine di tenere conto delle peculiarità operative dei medesimi, del criterio di proporzionalità, oltre che della tipologia di clientela servita¹¹.

Tale schema svolgerebbe, altresì, una funzione di orientamento per gli operatori che, sulla base dell'esperienza maturata nell'attività di vigilanza, potrebbero trarre beneficio dalla disponibilità di un modello di riferimento, favorendo una redazione dello stesso più agevole e omogenea.

- L'Allegato II.1 del Testo del Manuale, relativo alla **"Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, depositi**

⁹ Direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

¹⁰ Cfr. l'avviso pubblicato dalla Consob il 7 luglio 2021 in merito al recepimento degli Orientamenti emanati dall'ESMA su alcuni aspetti dei requisiti della MiFID II relativi alla funzione di controllo di conformità alle norme (Avviso Consob del 7 luglio 2021 - AREA PUBBLICA - CONSOB).

¹¹ Ai fini della presente analisi, il riferimento è agli intermediari di Paesi terzi autorizzati a operare in Italia ai sensi degli artt. 28, comma 6, e 29-ter, comma 6, del TUF, nei confronti dei quali le Autorità italiane esercitano i poteri di vigilanza previsti dall'ordinamento nazionale. Si rappresenta, per completezza, che ad oggi la Commissione non ha rilasciato decisioni di equivalenza ai sensi dell'art. 46 del MiFIR [regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari], per cui non operano sul mercato unito intermediari extra-UE della specie sotto la vigilanza dell'ESMA.

strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche”

- applicabile a banche, SIM, succursali di banche e di imprese di investimento UE - viene rivisto in alcuni punti, alla luce:

- delle modifiche intervenute nella normativa di riferimento [MiFID II e, tra le altre, nella disciplina relativa ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza per effetto della direttiva (UE) 2023/2673], che rendono necessarie integrazioni relative principalmente ai contratti conclusi a distanza, ai profili ESG, alle politiche di remunerazione e valutazione del personale, alle misure di governo degli strumenti finanziari, alle misure previste per le politiche di *marketing* e per l'utilizzo di tecniche innovative, alle misure introdotte per il confronto tra prodotti equivalenti, *etc.*;
- del mutato contesto normativo, che rende necessari alcuni adeguamenti terminologici (es., nuova formulazione degli artt. 25-*bis* e 25-*ter* del TUF);
- della valorizzazione dell'esperienza di vigilanza maturata (eliminazione delle informazioni sulle deleghe, evidenziazione delle modifiche rispetto ai contenuti già comunicati, *etc.*).

Per gli intermediari di Paesi terzi (operanti in libera prestazione di servizi e con succursale in Italia), la suddetta Relazione, già prevista, come proposto per la relazione della funzione di conformità alle norme, viene rimodulata secondo uno schema semplificato (*cfr.* Allegato II.13 del Testo del Manuale).

- Modifiche minori vengono previste per i due schemi di rappresentazione dei **“Dati sui reclami ricevuti per iscritto”** (*cfr.* Allegati II.6 e II.17 del Testo del Manuale) utilizzati dai vari soggetti obbligati (intermediari che prestano servizi di investimento e società di gestione). In particolare, viene inserito, tra le possibili causali dei reclami, il riferimento a profili ESG e, tra i servizi/attività, la gestione di sistemi organizzati di negoziazione e la prestazione di servizi per le cripto-attività.
- Per ciò che concerne l'obbligo di trasmissione dei bilanci di esercizio da parte di SIM, banche italiane, SGR, SICAV, SICAF e società di partenariato, si propone l'invio, su base volontaria, dello stesso in un formato (XBRL) che rappresenta lo standard di riferimento attuale a livello internazionale e che consentirebbe di elaborare più facilmente i dati di bilancio a fini di vigilanza, senza accrescere gli oneri degli enti segnalanti già tenuti (in virtù di quanto già previsto per il deposito presso il registro delle imprese) all'invio tramite questa modalità.
- Infine, nell'ambito della gestione collettiva del risparmio, in considerazione delle recenti modifiche apportate al TUF dal d.lgs. n. 47/2026, si propone di: i) limitare gli obblighi informativi ai soggetti autorizzati, escludendo i soggetti registrati; ii) estendere gli obblighi

alle nuove società di partenariato autorizzate, in analogia a quanto previsto per gli altri OICR aventi natura societaria (SICAV e SICAF autorizzate).

Q.3. Si ritiene che le semplificazioni proposte ai contenuti, alla frequenza e alle modalità di trasmissione degli obblighi informativi siano chiare, proporzionate e idonee ad assicurare un adeguato bilanciamento tra riduzione degli oneri e completezza del patrimonio informativo disponibile per la vigilanza? In caso contrario, si invitano i rispondenti a indicare eventuali criticità applicative e possibili soluzioni alternative o integrative.

Q.4. Riguardo al perimetro delle modifiche proposte, si ritiene che vi siano ulteriori interventi di semplificazione, razionalizzazione o efficientamento degli obblighi informativi, dei relativi contenuti, della frequenza o delle modalità di trasmissione che potrebbero essere presi in considerazione, ferma restando la necessità di assicurare alla vigilanza un patrimonio informativo adeguato e tempestivo? In caso affermativo, si invitano i rispondenti a descrivere i possibili ulteriori interventi, evidenziandone i benefici attesi.

2.3. NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI

La proposta in consultazione contiene anche alcuni interventi integrativi degli obblighi informativi previsti dal Manuale.

Le ragioni sottostanti tali interventi risiedono principalmente nella indisponibilità di dati da fonti alternative, a fronte di esigenze di vigilanza dell'Istituto che richiedono di colmare lacune esistenti ed equiparare, per quanto possibile, il patrimonio informativo disponibile per le varie categorie di soggetti vigilati, sempre nel rispetto del criterio di proporzionalità.

- In primo luogo, si propone di estendere alla categoria delle imprese di investimento UE con succursale in Italia l'obbligo, vigente per le SIM, di inviare le **“segnalazioni periodiche di vigilanza”**.

Tale esigenza è sorta in considerazione dell'aumento del numero di tale categoria di soggetti (che, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2026, sono aumentati da 37 a 49), e della loro rilevanza, atteso anche che, a seguito della Brexit, si è verificata una rilocalizzazione in ambito UE dei soggetti prima esclusivamente di diritto inglese.

L'intervento in esame è supportato, nello specifico, anche dall'opportunità di rimuovere un divario informativo tra categorie di soggetti operanti nel medesimo segmento (SIM, succursali di imprese di Paesi terzi) che non è possibile colmare mediante il ricorso a fonti di dati alternative comparabili (quali, ad esempio, le citate rilevazioni della Banca d'Italia)

ed è strumentale ad assicurare l'efficace funzionamento dell'attuale modello di vigilanza *risk-based*, in linea con il quadro europeo.

I dati richiesti saranno comunque circoscritti alle sole segnalazioni relative ai servizi di investimento e al conto economico, in coerenza con le competenze previste dalla MiFID II in capo alla Consob quale *host Authority* (cfr. Parte I.4. del Testo del Manuale)¹².

- Per la categoria degli intermediari di Paesi terzi (banche e imprese di investimento) operanti in Italia senza succursale, viene invece previsto l'invio, a cadenza annuale, di un nuovo *set* di dati strutturati (cfr. Allegato II.30 del Testo del Manuale, relativo all'“**Operatività di intermediari di Paesi terzi**”).

L'intervento si rende necessario sia in considerazione della indisponibilità da fonti alternative di dati quantitativi relativi ai servizi esecutivi per tali categorie di soggetti, sia per il crescente peso assunto dagli intermediari della specie negli ultimi anni, soprattutto alla luce della fuoriuscita del Regno Unito dalla UE a seguito della Brexit.

Atteso che i suddetti soggetti - a differenza delle SIM, delle succursali di intermediari UE e di Paesi terzi - possono operare in Italia esclusivamente con clientela professionale di diritto/controparti qualificate, in un'ottica di proporzionalità, tali dati vengono richiesti, non solo con una cadenza annuale (anziché trimestrale) ma, altresì, in una forma semplificata, limitata a taluni specifici elementi ritenuti strettamente necessari ai fini della vigilanza sugli stessi.

¹² Si rappresenta, al riguardo, che ai sensi dell'art. 35, par. 8, della MiFID II, le competenze a vigilare sul rispetto delle regole di condotta spettano all'Autorità del paese ospitante (in Italia, appunto, la Consob): “*Spetta all'autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è ubicata vigilare affinché i servizi prestati dalla succursale nel suo territorio ottemperino agli obblighi fissati dagli articoli 24, 25, 27 e 28, della presente direttiva e dagli articoli da 14 a 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni dallo Stato membro ospitante ove ciò sia ammissibile ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 12. L'autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è ubicata ha il diritto di esaminare le disposizioni riguardanti la succursale e di richiedere di apportarvi le modifiche strettamente necessarie per consentire all'autorità competente di far rispettare gli obblighi previsti dagli articoli 24, 25, 27 e 28, della presente direttiva e dagli articoli da 14 a 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi e/o le attività prestate dalla succursale nel suo territorio*”. Inoltre, si rappresenta che l'Autorità del paese ospitante può chiedere ogni informazione necessaria per le finalità di vigilanza ai sensi dell'art. 85 della MiFID II, purché le richieste non siano più rigorose di quelle applicate alle imprese di investimento nazionali: “*1. Gli Stati membri ospitanti prescrivono che le autorità competenti possano richiedere, a fini statistici, che tutte le imprese di investimento aventi succursali nel loro territorio presentino loro relazioni periodiche sulle attività di tali succursali. 2. Per l'esercizio delle responsabilità loro conferite dalla presente direttiva, gli Stati membri ospitanti prescrivono che le autorità competenti possano richiedere che le succursali delle imprese di investimento forniscano le informazioni necessarie per controllare che esse osservino le norme di tali Stati loro applicabili nei casi di cui all'articolo 35, paragrafo 8. Tali requisiti non possono essere più rigorosi di quelli imposti dagli stessi Stati membri alle imprese stabilite nel loro territorio per controllare l'osservanza di dette norme* [n.d.r.: enfasi aggiunta]”.

Nello specifico, verrebbero introdotti esclusivamente obblighi di segnalazione relativi ai volumi di operatività per conto della clientela suddivisi per servizio di investimento e strumento finanziario intermediato; ai dati sui ricavi riferibili alla clientela italiana suddivisi per servizio; al numero e all'incidenza, in termini percentuali, dei clienti italiani rispetto alla complessiva operatività dell'intermediario.

- Inoltre, in coerenza con le modifiche in corso di consultazione che la Consob intende apportare all'art. 5 del Regolamento Intermediari¹³ - volte a integrare il contenuto dei pertinenti albi ed elenchi con le informazioni relative ai siti *internet* utilizzati dagli intermediari per lo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento - si ritiene necessario prevedere, nel Manuale, che le SIM, le imprese di investimento di Paesi terzi autorizzate ad operare in Italia e le succursali italiane di imprese di investimento UE iscritte nei rispettivi albi ed elenchi siano tenute a comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni relative ai nomi di dominio *internet* utilizzati per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento nei confronti della clientela (*cfr.* Allegato II.11 del Testo del Manuale).

L'intervento trova fondamento nell'esigenza di assicurare il costante aggiornamento delle informazioni riportate negli albi e negli elenchi pubblicati dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF, consentendo agli investitori di verificare agevolmente la corrispondenza tra il sito *internet* comunicato dall'intermediario all'Autorità e quello effettivamente utilizzato per l'offerta o la prestazione di servizi e attività di investimento.

La misura si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative volte a contrastare il fenomeno delle frodi finanziarie perpetrate attraverso il *web* e l'indebito utilizzo di riferimenti ad intermediari autorizzati. La disponibilità di informazioni aggiornate sui domini *internet* riconducibili agli operatori vigilati rappresenta, infatti, uno strumento utile per agevolare le verifiche effettuate dagli investitori e accrescere il livello di trasparenza del mercato.

L'obbligo segnaletico proposto presenta carattere proporzionato, in quanto limitato alle sole variazioni intervenute successivamente all'autorizzazione o all'abilitazione all'operatività in Italia e circoscritto alla comunicazione di un'informazione specifica già nella disponibilità degli intermediari.

Gli oneri amministrativi connessi all'adempimento sono, pertanto, ritenuti contenuti e ampiamente giustificati dalle finalità di interesse pubblico perseguite.

- Tra gli interventi volti a soddisfare nuovi requisiti normativi, si colloca la trasmissione della nuova segnalazione *ad-hoc* che la funzione di conformità è tenuta a presentare all'organo di

¹³ *Cfr.* il pertinente documento di consultazione reperibile al *link*: <https://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni/in-corso>.

gestione quando riscontra un rischio rilevante di inadempimento da parte dell'impresa [cfr. art. 22, par. 3, lett. c), del regolamento delegato (UE) 2017/565¹⁴].

Tale obbligo viene esteso a tutti i soggetti tenuti all'applicazione della disciplina di derivazione MiFID, ivi comprese le SGR nello svolgimento di servizi di investimento, nonché gli intermediari di Paesi terzi autorizzati ad operare in Italia.

Q.5. Si ritiene che i nuovi obblighi informativi proposti siano necessari e proporzionati rispetto alle esigenze di vigilanza rappresentate? In caso contrario, si invitano i rispondenti a indicare eventuali criticità applicative e possibili soluzioni alternative o integrative anche alla luce di eventuali approcci o prassi adottati in altri contesti europei di cui si è a conoscenza.

Q.6. Si ritiene di formulare ulteriori osservazioni sui temi oggetto della presente consultazione e/o sulle specifiche proposte riportate nel Testo del Manuale in Allegato al presente documento? In caso affermativo, si invitano i rispondenti a indicare eventuali profili di chiarimento, integrazione o affinamento del Testo del Manuale.

3. ANALISI PRELIMINARE DI IMPATTO REGOLAMENTARE

Alla luce dell'ampiezza e della varietà degli interventi di revisione proposti al Manuale, nella presente Sezione si fornisce una valutazione degli impatti attesi dalla riforma nel suo complesso.

Si rinvia all'**Appendice 2** del presente documento per le analisi di dettaglio su specifici ambiti di intervento di maggior rilevanza e delle relative opzioni valutate.

Con riferimento agli effetti complessivi della revisione proposta, si stima che l'insieme degli interventi determini, rispetto al 2025, una riduzione delle segnalazioni¹⁵ trasmesse annualmente dai soggetti vigilati pari a circa **-1.068** flussi segnaletici annui (corrispondente al 9% delle segnalazioni rilevate nel 2025).

A tale stima si debbono aggiungere i benefici associati all'abrogazione degli obblighi o alla riduzione della periodicità di alcuni flussi segnaletici particolarmente articolati e onerosi sotto il profilo operativo. Gli effetti di alleggerimento per gli intermediari risultano, infatti, più significativi

¹⁴ Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la MiFID II per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento.

¹⁵ Per "segnalazione" si intende ciascun flusso informativo disciplinato dal Manuale degli obblighi informativi e trasmesso secondo la periodicità ivi prevista. Ciascun flusso può includere un numero variabile di documenti, campi informativi e dati elementari. Pertanto, la variazione del numero delle segnalazioni costituisce una stima sintetica dell'evoluzione degli adempimenti informativi, ma non riflette necessariamente la quantità complessiva di dati e documenti oggetto di trasmissione; essa è stata, pertanto, considerata congiuntamente agli elementi relativi alla complessità e al contenuto informativo dei flussi interessati.

laddove le modifiche incidono su adempimenti caratterizzati da un elevato contenuto informativo e da una maggiore complessità nella raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati.

Rientrano in tale ultima categoria, in particolare, i flussi informativi relativi alla composizione dei portafogli gestiti (di cui alla Sezione 2.1.) e quelli relativi all'operatività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (di cui alla Sezione 2.2.). Sui predetti flussi è stata pertanto svolta un'analisi di impatto specifica (*cfr.* **Appendice 2** del presente documento).

A fronte di tali riduzioni di costi, per effetto delle innovazioni descritte nella Sezione 2.3., si prevede l'introduzione di circa **+356** nuove segnalazioni annue, riferibili a specifiche categorie di operatori (*i.e.*: imprese di investimento UE con succursali in Italia e intermediari di Paesi terzi - banche e imprese di investimento - operanti in Italia senza succursale), per le quali non risultano disponibili fonti informative alternative comparabili e sussistono specifiche esigenze di vigilanza.

L'intervento contribuisce, altresì, ridurre le attuali asimmetrie informative tra categorie di intermediari che operano nei medesimi mercati. Come rappresentato nel dettaglio nell'**Appendice 2**, i nuovi obblighi introdotti risultano circoscritti a quanto necessario per lo svolgimento della vigilanza *risk-based* e giustificati dalla necessità di colmare specifiche lacune informative in assenza di fonti-dati alternative.

Si riporta di seguito, in forma tabellare, una rappresentazione grafica degli impatti delle principali proposte in consultazione svolta sulla base di indicatori sintetici di natura quali-quantitativa articolati su una scala da 1 ("livello basso") a 5 ("livello alto").

In particolare, si è fatto ricorso a:

- indicatori sintetici dei costi stimati (di impianto e ricorrenti) a carico degli operatori, costruiti tenendo conto: (i) delle variazioni nel numero delle segnalazioni oggetto di abrogazione, (ii) delle variazioni del numero di segnalazioni oggetto di variazione nella periodicità di trasmissione, (iii) delle categorie di intermediari soggetti all'obbligo e (iv) della complessità della segnalazione abrogata o semplificata (ad evento vs. strutturata e grado di dettaglio);
- indicatori sintetici dei benefici attesi per l'Autorità, in termini di: (i) rilevanza dell'informazione abrogata o semplificata per la vigilanza *risk-based* e disponibilità di fonti alternative, (ii) comparabilità del patrimonio informativo, (iii) razionalizzazione delle segnalazioni e connessa semplificazione nella gestione delle informazioni ricevute.

Qualora l'indicatore sintetico dei costi corrisponda ad una riduzione degli oneri è riportato con segno negativo, mentre qualora corrisponda a un incremento degli oneri è riportato con segno positivo (*cfr.* successiva Tabella 1).

I punteggi attribuiti ai singoli indicatori riflettono una valutazione di natura comparativa, effettuata sulla base dell'esperienza di vigilanza e dell'analisi delle caratteristiche delle diverse segnalazioni oggetto dell'intervento. I valori assegnati non hanno natura statistica e sono utilizzati esclusivamente per consentire una rappresentazione sintetica e omogenea degli impatti complessivi attesi.

A titolo esemplificativo, riguardo alle abrogazioni, l'indicatore di riduzione dei costi stimati per la composizione dei portafogli gestiti ha ricevuto una valutazione alta (-5) in considerazione della significativa diminuzione del numero delle segnalazioni (- 250 su 348) e, quando rilevante (*i.e.*: per imprese di investimento e banche di Paesi terzi in libera prestazione di servizi; GEFIA UE con succursale), della loro relativa periodicità (da trimestrale a semestrale), tenendo conto dell'ampiezza delle categorie degli intermediari sui quali influisce l'intervento (banche, SIM, succursali di banche/imprese extra-UE, banche/imprese UE), nonché della complessità del flusso (informazioni strutturate e granulari).

A fronte di tale riduzione stimata degli oneri, si rilevano benefici (quantificati come di livello alto/5 in base all'esperienza applicativa) con riguardo alla razionalizzazione e semplificazione nella gestione da parte dell'Autorità del sistema dei flussi informativi e alla rilevanza dell'informazione per la vigilanza, considerato che i dati non più raccolti sono tutti reperibili tramite fonti alternative; inoltre, non si rilevano potenziali impatti negativi sulla comparabilità del patrimonio informativo.

Sempre a titolo esemplificativo, riguardo alle modifiche nei contenuti e/o nella frequenza delle segnalazioni, l'indicatore di riduzione stimata dei costi per gli OICR immobiliari ha ricevuto una valutazione medio-bassa (-2) non essendo previste abrogazioni o aggregazioni dei flussi, bensì una riduzione della periodicità da semestrale ad annuale (-82 su 164); inoltre, l'intervento riguarda una categoria limitata di operatori. I benefici sono quantificati come medio-bassi trattandosi di una semplificazione che, come si è detto, attiene solo alla periodicità e non ai contenuti della segnalazione.

Tabella 1 - Indicatori sintetici dell'impatto complessivo delle principali modifiche nel flusso delle segnalazioni

Categoria di intervento	Ambito	Motivazioni	Δ n. flussi rispetto al 2025	Ind. costi	Ind. benefici
Abrogazioni totali o parziali	Partecipazioni qualificate e patti tra partecipanti qualificati (ad evento)	Presenza di fonti alternative; richieste ad evento	- 100% (- 60 flussi)	- 1	2
	Composizione degli organi di amministrazione e di controllo (ad evento)	Presenza di fonti alternative; comparabilità; evoluzione funzioni di vigilanza	- 66% (-116 flussi)	-2	3
	Composizione dei portafogli gestiti (info strutturate)	Razionalizzazione; eliminazione di duplicazioni di flussi informativi Bdl	-72% (-250 flussi)	- 5	5
	Deleghe gestionali (info strutturate)	Razionalizzazione; eliminazione di duplicazioni di flussi informativi Bdl	- 89% (- 78 flussi)	- 3	4
	Operazioni straordinarie/modifiche statuto (ad evento)	Presenza di fonti alternative	- 73% (-65 flussi)	- 2	4
Interventi di modifica dei contenuti e/o della frequenza	Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (info strutturate)	Razionalizzazione; trasferimento vigilanza all'OCF	-50% (-105 flussi)	-4	5
	Distribuzione prodotti (info strutturate)	Adeguamento al quadro normativo UE	-50% (-258 flussi)	-4	5
	Dati su OICR immobiliari (info strutturate)	Razionalizzazione/semplicificazione dei flussi	-50% (-82 flussi)	-2	2
Nuovi obblighi informativi	Segnalazioni periodiche strutturate per imprese di investimento UE con succursale	Comparabilità; assenza di fonti dati alternative	+4 flussi per soggetto	+3	5
	Segnalazioni periodiche semplificate per intermediari di Paesi terzi in LPS	Comparabilità; assenza di fonti dati alternative	+2 flussi per soggetto	+2	5

Riguardo ai nuovi obblighi informativi, l'indicatore dei costi per gli intermediari di Paesi terzi (imprese di investimento e banche) in libera prestazione di servizi ha ricevuto una valutazione medio/bassa (2) perché viene proposto uno schema semplificato di segnalazioni periodiche, data l'attività rivolta a soli clienti istituzionali, a differenza delle succursali di imprese UE a cui si applicano schemi analoghi alle SIM, sebbene limitati a informazioni su servizi di investimento e

conto economico, essendo l'attività delle stesse rivolta anche alla clientela *retail* e pertanto più pienamente assimilabile a quella degli intermediari nazionali. I benefici sono, per entrambe le categorie, considerati elevati in quanto colmano una lacuna informativa divenuta rilevante per la vigilanza, trattandosi di operatori su cui si è registrata una forte crescita a seguito della Brexit e rispetto ai quali mancano fonti-dati alternative comparabili.

L'analisi evidenzia che l'intervento determina, nel suo insieme, un significativo miglioramento del rapporto tra oneri amministrativi e utilità delle informazioni acquisite ai fini di vigilanza.

Le misure di maggiore impatto sono rappresentate dall'eliminazione delle segnalazioni di maggior complessità e dalla semplificazione e riduzione della periodicità dei contenuti informativi, mentre i nuovi obblighi introdotti risultano circoscritti e giustificati dalla necessità di colmare specifiche lacune informative in assenza di fonti dati alternative.

Nel complesso, il bilanciamento tra riduzione degli oneri e introduzione di nuovi obblighi mira quindi a garantire coerenza con i principi di proporzionalità, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.

ALLEGATO 1 - QUESITI

Proposte di modifica al manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati di cui alla Delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010, e successive modifiche

Dati rispondente

Nome

Cognome

Ente

E-mail

Consenso alla
pubblicazione del
contributo (SI/NO) ¹⁶

¹⁶ I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito *internet* della Consob corredati dall'indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Quesiti	Osservazione
Q.1. Si ritiene che l'impostazione dell'intervento, volta a semplificare e a razionalizzare gli obblighi informativi previsti dal Manuale degli obblighi informativi di cui alla Delibera Consob n. 17297/2010, e successive modifiche, sia chiara, proporzionata e idonea a ridurre gli oneri segnaletici a carico degli intermediari, preservando al contempo le esigenze di vigilanza della Consob?	
Q.2. Si ritiene che le specifiche proposte di abrogazione totale o parziale degli obblighi informativi siano coerenti con l'obiettivo di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni informative? In caso contrario, si invitano i rispondenti a indicare le segnalazioni che dovrebbero essere mantenute o rimodulate, fornendo le relative motivazioni.	
Q.3. Si ritiene che le semplificazioni proposte ai contenuti, alla frequenza e alle modalità di trasmissione degli obblighi informativi siano chiare, proporzionate e idonee ad assicurare un adeguato bilanciamento tra riduzione degli oneri e completezza del patrimonio informativo disponibile per la vigilanza? In caso contrario, si invitano i rispondenti a indicare eventuali criticità applicative e possibili soluzioni alternative o integrative.	
Q.4. Riguardo al perimetro delle modifiche proposte, si ritiene che vi siano ulteriori interventi di semplificazione, razionalizzazione o efficientamento degli obblighi informativi, dei relativi contenuti, della frequenza o delle modalità di trasmissione che potrebbero essere presi in considerazione, ferma restando la necessità di assicurare alla vigilanza un patrimonio informativo adeguato e tempestivo? In caso affermativo, si invitano i rispondenti a descrivere i possibili ulteriori interventi, evidenziandone i benefici attesi.	
Q.5. Si ritiene che i nuovi obblighi informativi proposti siano necessari e proporzionati rispetto alle esigenze di vigilanza rappresentate? In caso contrario, si invitano i rispondenti a indicare eventuali criticità applicative e possibili soluzioni alternative o integrative anche alla luce di eventuali approcci o prassi adottati in altri contesti europei di cui si è a conoscenza.	
Q.6. Si ritiene di formulare ulteriori osservazioni sui temi oggetto della presente consultazione e/o sulle specifiche proposte riportate nel Testo del Manuale in Allegato al presente documento? In caso affermativo, si invitano i rispondenti a indicare eventuali profili di chiarimento, integrazione o affinamento del Testo del Manuale.	

ALLEGATO 2

ANALISI PRELIMINARE DI IMPATTO REGOLAMENTARE

Premessa

La presente Appendice contiene l'analisi preliminare di impatto della regolamentazione (AIR) relativa alle modifiche sottoposte a consultazione nell'ambito del processo di revisione e aggiornamento degli obblighi segnaletici ai soggetti vigilati di cui alla Delibera n.17297 del 28 aprile 2010 e successive modifiche ("Manuale degli obblighi informativi").

Gli interventi proposti mirano a semplificare e razionalizzare gli adempimenti informativi a carico degli operatori, contenere gli oneri amministrativi, eliminare duplicazioni e sovrapposizioni informative di dati già disponibili presso altre autorità competenti, applicare il principio del *report once* e a favorire un più efficace *level playing field* tra differenti categorie di intermediari, con particolare riferimento alle imprese di investimento e alle banche UE e di Paesi terzi.

Le modifiche perseguono, inoltre, l'obiettivo di adeguare gli obblighi informativi all'evoluzione del quadro normativo e regolamentare nazionale ed europeo, garantendo una maggiore coerenza tra i flussi segnaletici e il contesto disciplinare di riferimento.

La revisione proposta risponde altresì alle esigenze di vigilanza maturate dalla Consob sulla base dell'esperienza acquisita nell'utilizzo delle informazioni e della documentazione trasmesse dagli operatori. In tale prospettiva, il rafforzamento della qualità, della rilevanza e della fruibilità dei dati raccolti è funzionale a migliorare l'efficacia dell'azione di vigilanza e a consentire l'applicazione di modelli di supervisione basati sul rischio (c.d. *risk-based*), mediante l'impiego di basi dati strutturate e l'identificazione dei principali fattori di rischio.

Alla luce dell'ampiezza e della varietà delle modifiche proposte, la presente AIR fornisce una valutazione degli impatti attesi dalla riforma concentrando sugli ambiti di intervento di maggiore rilevanza sotto il profilo della complessità applicativa e dei potenziali effetti in termini di oneri e benefici per i soggetti vigilati interessati e per la qualità della vigilanza.

L'Appendice si articola in successive sezioni di approfondimento riferite alle specifiche opzioni regolamentari valutate nel formulare le modifiche sottoposte a consultazione.

L'approccio adottato si basa sulla costruzione di indicatori sintetici che tengono conto dei principali fattori rilevanti ai fini dell'analisi degli impatti oggetto dell'intervento: onerosità delle informazioni

richieste dal punto di vista degli intermediari (Indicatore 1)¹⁷, comparabilità del patrimonio informativo disponibile (Indicatore 2)¹⁸, rilevanza dell'informazione ai fini dell'attività di vigilanza *risk-based* (Indicatore 3)¹⁹, efficientamento nella gestione delle informazioni ricevute (Indicatore 4)²⁰. L'opzione preferita è individuata mediante una valutazione comparata dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori. In assenza di ponderazioni differenziate, assume rilievo prevalente la capacità dell'opzione di soddisfare le esigenze informative della vigilanza con il minor aggravio possibile degli oneri amministrativi.

La valutazione degli indicatori avviene su scala da 1 ("livello basso") a 5 ("livello alto") in modo da attribuire un punteggio sia ai costi di *compliance* per gli intermediari sia ai benefici attesi in termini di efficacia, proporzionalità ed efficienza dell'azione di vigilanza.

1.1. – Estensione alla categoria delle imprese di investimento UE con succursale in Italia dell'obbligo vigente per le SIM di inviare le segnalazioni periodiche di vigilanza

L'intervento proposto prevede l'estensione alle imprese di investimento UE operanti in Italia mediante succursale dell'obbligo di trasmissione delle segnalazioni periodiche di vigilanza già previsto per le SIM²¹. L'obiettivo è colmare il divario informativo attualmente esistente tra intermediari che operano nel medesimo mercato dei servizi di investimento nei confronti di clientela italiana, che non può essere adeguatamente risolto attraverso l'utilizzo di basi dati o fonti informative alternative comparabili.

L'estensione riguarda esclusivamente i dati relativi ai servizi di investimento e al conto economico, in coerenza con le competenze previste dalla MiFID II in capo alla Consob quale *host Authority* (cfr. Parte I.4 del Manuale) e comporterebbe l'introduzione di nuove segnalazioni annue pari a circa 196 (4 segnalazioni trimestrali per intermediario)²².

¹⁷ L'Indicatore 1 ("onerosità delle informazioni richieste") misura l'impatto degli adempimenti sugli intermediari, tenendo conto dell'eventuale incremento o decremento del numero di segnalazioni da trasmettere, della periodicità richiesta e del grado di complessità nella raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati.

¹⁸ L'Indicatore 2 ("comparabilità del patrimonio informativo") è volto a valutare il contributo dell'intervento alla disponibilità di informazioni omogenee e confrontabili per categorie di operatori che svolgono attività analoghe nel mercato italiano, riducendo eventuali asimmetrie informative ai fini dell'attività di vigilanza.

¹⁹ L'Indicatore 3 ("rilevanza dell'informazione per la vigilanza *risk-based*") misura il contributo dell'informazione ai fini della vigilanza basata sui rischi.

²⁰ L'Indicatore 4 ("efficientamento nella gestione delle informazioni ricevute") considera il potenziale dell'intervento ai fini del miglioramento/razionalizzazione del patrimonio informativo disponibile presso l'Autorità, in termini di riduzione di duplicazioni, incoerenze o inefficienze nei flussi segnaletici e dei connessi oneri di gestione a carico della Consob.

²¹ Le banche UE con succursale già soggiacciono ad obblighi segnaletici analoghi stabiliti dalla Banca d'Italia e trasmessi anche all'Istituto in base ai vigenti protocolli d'intesa.

²² Per "segnalazione" si intende ciascun flusso informativo disciplinato dal Manuale degli obblighi informativi e trasmesso secondo la periodicità ivi prevista. Ciascun flusso può includere un numero variabile di documenti, campi informativi e dati elementari. Pertanto, la variazione del numero delle segnalazioni

Quanto al numero di soggetti interessati, si segnala che, anche in considerazione della rilocalizzazione in ambito UE a seguito della Brexit dei soggetti – compresi grandi operatori finanziari – prima esclusivamente di diritto inglese, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2026, dette succursali sono aumentate da 37 a 49 e includono anche operatori di rilevanza sistemica.

Le opzioni regolamentari valutate nel formulare l'intervento proposto sono rappresentate nel seguente riquadro.

- **Opzione 0** - Nessun intervento normativo (scenario di base)
- **Opzione 1 (prescelta)** - Introduzione di nuove segnalazioni periodiche di vigilanza per le imprese UE con succursale in Italia su servizi di investimento e conto economico, strutturate seguendo gli schemi informativi delle SIM
- **Opzione 2** - Introduzione di nuove segnalazioni periodiche di vigilanza in forma non strutturata e semplificata per le imprese UE con succursale in Italia

Rispetto allo scenario di base (Opzione 0), che non prevede l'introduzione di nuovi obblighi informativi, entrambe le opzioni considerate consentono di colmare, sebbene in misura diversa, il divario informativo attualmente esistente rispetto agli altri operatori che svolgono attività analoghe nel mercato italiano e di rafforzare la disponibilità di informazioni rilevanti ai fini della vigilanza. Le due soluzioni si differenziano principalmente per il grado di completezza, standardizzazione e comparabilità delle informazioni rispetto a quelle raccolte dalle SIM e per i relativi oneri amministrativi a carico degli operatori ed efficace funzionamento della vigilanza *risk-based*.

Nello specifico, l'**Opzione 1**, che prevede l'introduzione di segnalazioni periodiche strutturate relative ai servizi di investimento e al conto economico della succursale secondo schemi analoghi a quelli previsti per le SIM:

- sotto il profilo dell'onerosità delle informazioni richieste agli intermediari (Indicatore 1), comporta costi di *compliance* iniziali e ricorrenti connessi all'introduzione di nuovi obblighi segnaletici strutturati; tali oneri risultano, tuttavia, circoscritti a informazioni coerenti con le competenze attribuite alla Consob quale *host Authority*;

costituisce una stima sintetica dell'evoluzione degli adempimenti informativi, ma non riflette necessariamente la quantità complessiva di dati e documenti oggetto di trasmissione; essa è stata pertanto considerata congiuntamente agli elementi relativi alla complessità e al contenuto informativo dei flussi interessati.

- con riferimento alla comparabilità del patrimonio informativo (Indicatore 2), consente di rimuovere l'attuale asimmetria informativa tra imprese di investimento UE con succursale e SIM, favorendo l'omogeneità del patrimonio informativo disponibile per categorie di operatori che svolgono attività analoghe;
- sotto il profilo della rilevanza dell'informazione ai fini della vigilanza *risk-based* (Indicatore 3), permette di acquisire dati attualmente non disponibili in forma strutturata e comparabile, migliorando la capacità dell'Autorità di monitorare l'evoluzione dell'operatività delle succursali degli intermediari UE e di orientare le attività di supervisione sulla base dei principali fattori di rischio alla stessa stregua di quanto occorra per le SIM;
- con riguardo all'efficientamento nella gestione delle informazioni disponibili (Indicatore 4), introduce flussi informativi caratterizzati da contenuti, formati e tempistiche uniformi, con effetti positivi in termini di confrontabilità, completezza e utilizzabilità delle informazioni raccolte da parte dell'Autorità.

L'Opzione 2, che prevede l'acquisizione di informazioni dalle succursali di imprese di investimento UE mediante segnalazioni semplificate e non strutturate secondo gli schemi previsti per le SIM:

- comporta per gli operatori oneri iniziali inferiori rispetto all'Opzione 1, grazie alla minore complessità degli schemi segnaletici richiesti;
- consente di acquisire informazioni ulteriori rispetto allo scenario di base, ma di ridurre solo parzialmente le attuali asimmetrie informative;
- presenta limiti sotto il profilo della comparabilità e dell'utilizzabilità dei dati raccolti, poiché l'assenza di schemi standardizzati secondo modelli analoghi a quelli impiegati per le SIM potrebbe richiedere attività di riconciliazione e richieste integrative da parte dell'Autorità, riducendo i benefici conseguibili dalla vigilanza *risk-based* e dal *level playing field*;
- contribuisce solo in misura limitata al miglioramento della qualità e dell'omogeneità del patrimonio informativo a disposizione dell'Autorità e, pertanto, all'efficiente gestione del patrimonio informativo dell'Autorità.

Nel complesso, sebbene entrambe le opzioni apportino vantaggi rispetto allo scenario di base, l'Opzione 1 risulta preferibile in quanto assicura la disponibilità di informazioni standardizzate, comparabili e coerenti con quelle già acquisite dalle SIM, consentendo di colmare integralmente il divario informativo esistente e di rafforzare l'efficacia dell'attività di vigilanza basata sul rischio. Sebbene essa comporti oneri di *compliance* superiori rispetto all'Opzione 2, tali oneri appaiono

proporzionati alle finalità perseguite e limitati alle informazioni strettamente necessarie nell'ambito delle competenze attribuite alla Consob quale Autorità del Paese ospitante.

L'Opzione 1 rappresenta pertanto la soluzione preferibile, in quanto realizza il miglior equilibrio tra esigenze informative dell'Autorità, comparabilità del patrimonio informativo e proporzionalità degli oneri amministrativi a carico degli intermediari (Tabella 2).

In Tabella 2 si riporta la valutazione complessiva delle opzioni regolamentari sulla base degli indicatori analizzati.

Tabella 2 – Valutazione delle opzioni regolamentari riguardanti l'estensione di obblighi segnaletici per imprese di investimento UE con succursali in Italia

	Onerosità delle informazioni richieste	Comparabilità del patrimonio informativo	Rilevanza dell'informazione per la vigilanza <i>risk-based</i>	Efficientamento nella gestione delle informazioni ricevute
Opzione 1	3	5	5	5
Opzione 2	2	3	3	3

1.2 – Nuovi obblighi informativi sull'operatività di intermediari di Paesi terzi

Con riferimento alle banche e imprese di investimento aventi sede in Paesi extra-UE che prestano servizi in Italia senza stabilimento di una succursale²³, l'intervento proposto prevede la trasmissione annuale di una nuova informativa strutturata secondo modalità semplificate, considerato che – a differenza delle succursali – tali intermediari possono prestare servizi in Italia esclusivamente nei confronti di clienti professionali di diritto e controparti qualificate.

Gli obblighi segnaletici riguardano inoltre unicamente: i volumi delle operazioni effettuate per conto della clientela, distinti per tipologia di servizio di investimento e categoria di strumento finanziario; i ricavi generati dalla clientela italiana, suddivisi per servizio prestato; il numero dei clienti italiani e la relativa incidenza percentuale rispetto all'attività complessivamente svolta dall'intermediario (*cfr.* Parte II.30 del Manuale, "Attività degli intermediari di Paesi terzi").

²³ Per le succursali di imprese di Paesi terzi sono già previsti specifici obblighi informativi e di vigilanza che consentono all'Autorità di acquisire le informazioni necessarie. Pertanto, con riferimento a tali intermediari e a differenza degli operatori in LPS, non si pone il medesimo tema regolatorio che la proposta di modifica intende affrontare.

La misura nasce dall'assenza di fonti informative alternative idonee a fornire dati quantitativi sull'operatività di tali intermediari e dal crescente rilievo assunto da questa categoria di operatori nel mercato italiano a seguito della Brexit (cfr. Tabella 3).

In particolare, con riguardo alle imprese di Paesi terzi in libera prestazione di servizi, nel periodo 2021 - 2025 si evidenzia un *trend* in aumento di circa il 27% dei soggetti rientranti nella categoria. Gli intermediari interessati includono attualmente per il 95% circa imprese di investimento e per il restante 5% banche; si stima che i nuovi obblighi di segnalazione comporterebbero un incremento di circa 160 segnalazioni annue a carico degli operatori della specie (2 set di dati da segnalare con periodicità annuale per intermediario).

Tabella 3 – Numero delle imprese di Paesi terzi autorizzate ad operare in Italia in libera prestazione

Imprese di Paesi terzi autorizzate ad operare in Italia	dic-2021	dic-2022	dic-2023	dic-2024	dic-2025
Libera Prestazione dei Servizi (LPS)	63	75	73	74	80

Le opzioni regolamentari valutate nel formulare l'intervento proposto sono rappresentate nel seguente riquadro.

- **Opzione 0** - Nessun intervento normativo (scenario di base)
- **Opzione 1** - Introduzione di nuove segnalazioni di vigilanza a cadenza annuale sull'operatività degli intermediari di Paesi terzi in libera prestazione dei servizi seguendo gli schemi dei flussi informativi previsti per le SIM
- **Opzione 2 (prescelta)** - Introduzione di nuove segnalazioni per la categoria degli intermediari di Paesi terzi operanti in Italia senza succursale secondo uno schema semplificato

Rispetto allo scenario di base (Opzione 0), che non prevede l'introduzione di nuovi obblighi, sia l'Opzione 1, sia l'Opzione 2 consentono, sebbene in misura diversa, di colmare le attuali lacune informative e di rafforzare la capacità dell'Autorità di monitorare un comparto divenuto progressivamente più rilevante nel mercato italiano.

Nello specifico, l'**Opzione 1**, che prevede l'introduzione di segnalazioni annuali basate sugli stessi schemi previsti per le SIM, consentirebbe di acquisire un patrimonio informativo particolarmente ampio, dettagliato e standardizzato. Si evidenzia, in particolare, che:

- sotto il profilo dell'onerosità delle informazioni richieste agli intermediari (Indicatore 1), tale opzione risulta tuttavia la più gravosa, in quanto richiederebbe l'implementazione di

sistemi, procedure e processi di raccolta e trasmissione dei dati analoghi a quelli adottati dagli intermediari pienamente sottoposti alla disciplina segnaletica nazionale;

- per quanto concerne la comparabilità del patrimonio informativo (Indicatore 2), l'applicazione di schemi segnaletici analoghi a quelli previsti per le SIM consentirebbe di ridurre le asimmetrie informative tra diverse categorie di intermediari e di favorire condizioni di piena uniformità nell'attività di supervisione;
- sotto il profilo della rilevanza dell'informazione ai fini della vigilanza *risk-based* (Indicatore 3), l'opzione permetterebbe di disporre di dati granulari e comparabili, idonei a supportare analisi approfondite dei rischi, ma sarebbe meno coerente con il principio di proporzionalità, poiché imporrebbe obblighi estesi a soggetti che possono svolgere attività in Italia esclusivamente nei confronti di clienti professionali di diritto e controparti qualificate, con conseguente richiesta di trasmissione periodica di dati potenzialmente eccedenti le effettive esigenze informative della vigilanza;
- con riferimento all'efficientamento nella gestione delle informazioni ricevute (Indicatore 4), l'opzione potrebbe ridurre la necessità di dover formulare richieste d'informazioni integrative agli operatori, ma comporterebbe la necessità di organizzare e trattare informazioni potenzialmente sovrabbondanti, date le limitazioni nelle attività che detti soggetti possono svolgere sul territorio nazionale.

L'Opzione 2, che introduce un nuovo *set* informativo semplificato con periodicità annuale, consente anch'essa di superare le carenze informative proprie dell'Opzione 0, garantendo al contempo un migliore bilanciamento tra esigenze di vigilanza e oneri a carico degli operatori:

- sotto il profilo dell'onerosità, detta opzione presenta un impatto significativamente più contenuto, in quanto limita gli obblighi segnaletici alle sole informazioni ritenute essenziali, prevedendone la trasmissione con cadenza annuale;
- in relazione alla comparabilità del patrimonio informativo, la disponibilità di informazioni sull'operatività di tali soggetti consente di ridurre le attuali asimmetrie informative rispetto alle altre categorie di intermediari vigilati, migliorando la capacità dell'Autorità di valutare il ruolo e l'incidenza di tali operatori nel mercato nazionale;
- quanto alla rilevanza delle informazioni ai fini della vigilanza *risk-based*, l'acquisizione dei dati relativi ai volumi di attività per servizio di investimento e strumento finanziario, ai ricavi derivanti dalla clientela italiana e al numero e all'incidenza dei clienti italiani rispetto all'operatività complessiva dell'intermediario fornisce elementi che si ritengono allo stato sufficienti per valutare la rilevanza dell'operatività svolta nel mercato nazionale e a orientare efficacemente le attività di vigilanza basate sul rischio; infine

- con riguardo alla razionalizzazione delle informazioni ricevute dall'Autorità, l'opzione risulta più efficiente e coerente con il principio di proporzionalità, poiché limita la gestione di informazioni agli elementi strettamente necessari per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, trattandosi di operatori non attivi nei confronti della clientela al dettaglio e di quella professionale su richiesta, e riduce i connessi adempimenti amministrativi a carico dell'Autorità.

Nel complesso, pur consentendo entrambe le opzioni di migliorare il patrimonio informativo a disposizione dell'Autorità rispetto allo scenario di base, l'Opzione 2 risulta preferibile in quanto permette di acquisire le informazioni essenziali per presidiare un segmento di mercato divenuto particolarmente significativo negli ultimi anni, garantendo al contempo un livello di onerosità proporzionato alle caratteristiche dell'attività svolta dagli intermediari di Paesi terzi in libera prestazione e alla tipologia di clientela con cui essi possono operare in Italia.

L'Opzione 2 rappresenta pertanto la soluzione preferibile, in quanto realizza il miglior equilibrio tra efficacia dell'azione di vigilanza, esigenze informative dell'Autorità e contenimento degli oneri regolamentari a carico degli operatori.

In Tabella 4 si riporta la valutazione complessiva delle opzioni regolamentari sulla base degli indicatori analizzati.

Tabella 4- Valutazione delle opzioni regolamentari riguardanti l'estensione di obblighi segnaletici per gli intermediari di Paesi terzi che operano in Italia senza succursali

	Onerosità delle informazioni richieste	Comparabilità del patrimonio informativo	Rilevanza dell'informazione per la vigilanza <i>risk-based</i>	Efficientamento nella gestione delle informazioni ricevute
Opzione 1	5	4	4	3
Opzione 2	3	4	5	5

1.3 - Interventi di abrogazione e modifica

Nell'ambito della presente Sezione si discutono le opzioni regolamentari riferite ai principali interventi di abrogazione e modifica delle segnalazioni di vigilanza. In particolare, sono stati presi in considerazione gli adempimenti caratterizzati da un elevato contenuto informativo e da una maggiore complessità nella raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati. Rientrano in tale ultima categoria i flussi informativi relativi alla composizione dei portafogli gestiti e quelli relativi all'operatività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (*cfr.* Tabella nel Documento di Consultazione).

La valutazione delle opzioni regolamentari proposte avverrà sulla base degli indicatori descritti precedentemente, ossia tenendo conto dell'onerosità delle informazioni richieste dal punto di vista degli intermediari (Indicatore 1), della comparabilità del patrimonio informativo a disposizione dell'Autorità (Indicatore 2), della rilevanza dell'informazione ai fini dell'attività di vigilanza *risk-based* (Indicatore 3) e dell'efficientamento nella gestione delle informazioni ricevute (Indicatore 4)²⁴.

La valutazione degli indicatori avviene sempre su scala da 1 ("Molto basso") a 5 ("Molto alto").

1.3.1. Dati sulla composizione dei portafogli gestiti

La proposta di eliminare l'obbligo di trasmissione delle segnalazioni relative ai dati sulla composizione dei portafogli gestiti tiene conto delle modifiche introdotte dalla Banca d'Italia alla Circolare n. 148/1991, alla Circolare n. 154/1991, nonché alla Circolare n. 272/2008, recanti i Manuali e gli Schemi delle segnalazioni statistiche di vigilanza, mirando nello specifico a eliminare duplicazioni rispetto ai flussi informativi dalla Banca d'Italia.

L'intervento consiste in un'abrogazione parziale, poiché per le categorie di intermediari non incluse nell'ambito delle rilevazioni statistiche della Banca d'Italia, ossia imprese di investimento e banche di Paesi terzi operanti senza succursale, società di gestione UE e GEFIA UE operanti in Italia mediante succursale, la segnalazione è mantenuta data l'assenza di fonti informative alternative equivalenti. Per tali soggetti (le cui segnalazioni corrispondono a circa il 27% del volume complessivo di quelle riferibili alla composizione dei portafogli gestiti) si propone, in ogni caso, una semplificazione dei flussi informativi, riducendone la periodicità da trimestrale a semestrale, in un'ottica di proporzionalità.

Le opzioni regolamentari valutate nel formulare l'intervento proposto sono rappresentate nel seguente riquadro.

- **Opzione 0** – Nessun intervento normativo (scenario di base)
- **Opzione 1 (prescelta)** – Eliminazione dell'obbligo di segnalazione dei dati sulla composizione del portafoglio per le categorie di intermediari che trasmettono informazioni comparabili alla Banca d'Italia e riduzione della frequenza dell'obbligo di segnalazione da trimestrale a semestrale per i restanti intermediari (imprese di

²⁴ In particolare, per la valutazione dell'Indicatore 4 si è tenuto conto anche di quanto la frequenza di aggiornamento dei dati sia rilevante per le esigenze di vigilanza dell'Istituto. Infatti, alcuni flussi segnaletici potrebbero richiedere aggiornamenti ravvicinati in quanto soggetti a variazioni frequenti nel tempo o particolarmente rilevanti per individuare tempestivamente situazioni di rischio; altri, invece, presentano caratteristiche più stabili e possono essere acquisite con periodicità meno frequente senza compromettere la capacità di monitoraggio dell'Istituto.

investimento e banche di Paesi terzi operanti senza succursale, società di gestione UE e GEFIA UE operanti in Italia mediante succursale)

- **Opzione 2** - Eliminazione dell'obbligo di segnalazione dei dati sulla composizione dei portafogli gestiti per tutte le categorie di intermediari

Rispetto all'Opzione 0, che mantiene invariati gli attuali obblighi di segnalazione dei dati sulla gestione di portafoglio, l'Opzione 1 prevede l'abrogazione delle segnalazioni che si sovrappongono a quelle fornite alla Banca d'Italia alla luce delle recenti modifiche e una riduzione della frequenza di segnalazione da trimestrale a semestrale per gli intermediari per i quali si rileva assenza di fonti informative alternative. L'Opzione 2 introduce, invece, una semplificazione più radicale, eliminando completamente l'obbligo di segnalazione dei dati sulla composizione dei portafogli gestiti per tutte le categorie di intermediari.

Rispetto allo scenario di base (Opzione 0), che mantiene invariato l'attuale assetto segnaletico, le opzioni considerate mirano entrambe a ridurre gli oneri amministrativi connessi alle segnalazioni sulla composizione dei portafogli gestiti, tenendo conto della disponibilità, per una parte degli intermediari, di informazioni analoghe attraverso i flussi statistici della Banca d'Italia.

In particolare, l'**Opzione 1**:

- riduce significativamente l'onerosità degli adempimenti (Indicatore 1), pur mantenendo il flusso informativo per gli intermediari per i quali non sono disponibili fonti alternative equivalenti;
- garantisce, inoltre, la comparabilità del patrimonio informativo (Indicatore 2), tenendo conto delle informazioni disponibile (direttamente o attraverso fonti alternative);
- preserva la rilevanza delle informazioni ai fini della vigilanza *risk-based* (Indicatore 3), assicurando la disponibilità di dati essenziali per le categorie non coperte dai flussi statistici della Banca d'Italia
- comporta, infine, un efficientamento nella gestione delle informazioni (Indicatore 4), grazie alla riduzione del numero di segnalazioni richieste nel corso dell'anno.

L' **Opzione 2**, che elimina integralmente l'obbligo di segnalazione per tutte le categorie di intermediari:

- garantisce potenzialmente il massimo beneficio in termini di riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, sebbene tale beneficio potrebbe essere in parte attenuato in caso di richieste informative ad hoc necessarie alla vigilanza;
- comporta, tuttavia, la perdita di informazioni rilevanti rispetto agli intermediari non coperti da fonti informative alternative, con effetti negativi sulla comparabilità del patrimonio informativo;
- conseguentemente compromette la disponibilità di informazioni necessarie per l'attività di vigilanza *risk-based*;
- comporta una forte semplificazione dei flussi informativi e quindi nella gestione dei relativi dati, che potrebbe però essere in parte ridimensionata dall'esigenza di formulare richieste informative *ad hoc* necessarie alla vigilanza.

Nel complesso, l'Opzione 1 rappresenta pertanto la soluzione preferibile, in quanto consente di ridurre in modo significativo i costi di *compliance* e gli oneri segnaletici, mantenendo al contempo un adeguato patrimonio informativo per le finalità di vigilanza nei confronti delle categorie di intermediari per le quali non sono disponibili fonti informative alternative.

Essa realizza, pertanto, un più efficace bilanciamento tra obiettivi di semplificazione amministrativa ed esigenze di vigilanza.

In Tabella 5 si riporta la valutazione complessiva delle opzioni regolamentari sulla base degli indicatori introdotti.

Tabella 5 - Valutazione delle opzioni regolamentari riguardanti la composizione dei portafogli

	Onerosità delle informazioni richieste	Comparabilità del patrimonio informativo	Rilevanza dell'informazione per la vigilanza <i>risk-based</i>	Efficientamento nella gestione delle informazioni ricevute
Opzione 1	3	4	5	3
Opzione 2	2	2	2	4

1.3.2 - Dati sull'operatività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Con riferimento alla comunicazione dei dati sull'operatività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, si propone una rilevante semplificazione degli obblighi segnaletici, mediante l'eliminazione delle informazioni di dettaglio sulle classi di consulenti finanziari e la trasmissione

dei soli dati aggregati relativi all'operatività complessiva della rete distributiva. Sono, inoltre, ridotti i campi informativi richiesti (tra cui il dettaglio sulle provvigioni e la dinamica della clientela) e la frequenza della segnalazione, che passa da semestrale ad annuale.

L'intervento è coerente con il trasferimento delle funzioni di vigilanza sui consulenti finanziari all'OCF e mira ad allineare gli obblighi informativi alle effettive esigenze della Consob.

Nel formulare la proposta d'intervento sono state prese in considerazione tre opzioni:

- **Opzione 0** - nessun intervento normativo (scenario di base)
- **Opzione 1 (prescelta)** - trasmissione delle informazioni secondo uno schema semplificato che prevede l'aggregazione per classi di consulenti finanziari, la riduzione dei campi richiesti e della frequenza delle segnalazioni
- **Opzione 2** - riduzione dei campi informativi e della frequenza delle segnalazioni, ma con uno schema non semplificato, ossia senza aggregare le informazioni per classi di consulenti finanziari

Le opzioni si differenziano principalmente per il grado di semplificazione perseguito: mentre l'**Opzione 1** comporta un significativo riordino dello schema informativo attraverso l'aggregazione dei dati, l'**Opzione 2** realizza una semplificazione parziale intervenendo sulla frequenza delle segnalazioni ma solo in misura minore sui contenuti.

Rispetto all'Opzione 0, nello specifico, l'**Opzione 1**:

- assicura una significativa riduzione degli oneri amministrativi (Indicatore 1) in virtù della semplificazione dello schema segnaletico, della diminuzione delle informazioni richieste e della riduzione della frequenza delle comunicazioni²⁵;
- conserva le informazioni essenziali per l'attività di vigilanza (Indicatore 3), concentrando l'attenzione sull'operatività complessiva dell'intermediario e della rete distributiva alla luce del trasferimento delle competenze della CONSOB all'OCF;
- efficiente la gestione dei flussi (Indicatore 4) in virtù dell'aggregazione dei dati e della connessa riduzione dei campi informativi.

L'**Opzione 2** rappresenta un miglioramento rispetto allo scenario base, poiché riduce il numero di informazioni richieste e la frequenza delle segnalazioni, con conseguente alleggerimento degli oneri amministrativi. Tuttavia, il mantenimento di uno schema segnaletico di maggior dettaglio

²⁵ L'Indicatore n. 2 non è applicabile al caso di specie, considerato il nuovo assetto di competenze dell'OCF.

continua a comportare la raccolta e la gestione di dati più granulari rispetto a quelli strettamente necessari alle finalità di vigilanza *risk-based*. Inoltre, alla luce delle nuove competenze dell'OCF, essa non realizza pienamente gli obiettivi di proporzionalità e semplificazione perseguiti dall'intervento.

Nel complesso, l'**Opzione 1** rappresenta pertanto la soluzione preferibile in quanto consente di mantenere un adeguato patrimonio informativo per l'attività di vigilanza, assicurando al contempo un maggiore riduzione degli oneri segnaletici e un più elevato livello di semplificazione del sistema informativo.

In Tabella 6 si riporta la valutazione complessiva delle opzioni regolamentari sulla base degli indicatori introdotti.

Tabella 6- Valutazione delle opzioni regolamentari riguardanti l'operatività dei consulenti finanziari

	Onerosità delle informazioni richieste	Rilevanza dell'informazione per la vigilanza <i>risk-based</i>	Efficientamento nella gestione delle informazioni ricevute
<u>Opzione 1</u>	1	5	5
Opzione 2	3	3	3